DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1975

che istituisce un comitato consultivo per i prodotti alimentari

(75/420/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che è necessario che la Commissione raccolga i pareri delle categorie professionali e dei consumatori sui problemi posti dall'armonizzazione delle legislazioni sui prodotti alimentari ;

considerando che il Comitato economico e sociale ha ritenuto in una relazione del 24 maggio 1972 « che sarebbe quanto mai auspicabile che venisse creato, come già nel quadro dell'organizzazione dei mercati agricoli, accanto al comitato permanente per i prodotti alimentari e al comitato veterinario permanente, un comitato consultivo composto di rappresentanti delle diverse categorie economiche e sociali » ;

considerando che tutte le professioni direttamente interessate all'attuazione di un'armonizzazione delle legislazioni sui prodotti alimentari, nonché i consumatori, devono essere in grado di partecipare all'elaborazione dei pareri chiesti dalla Commissione ;

considerando che le associazioni professionali dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dei lavoratori e dei consumatori degli Stati membri hanno costituito organizzazioni a livello comunitario,

DECIDE :

Articolo 1

1. Presso la Commissione è istituito un comitato consultivo per i prodotti alimentari, in appresso denominato Comitato.

2. Il Comitato è composto di rappresentanti delle organizzazioni dell'industria, dei consumatori, dell'agricoltura, del commercio e dei lavoratori.

Articolo 2

1. Il Comitato può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi inerenti all'armonizzazione delle legislazioni sui prodotti alimentari.

2. Il presidente del Comitato può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il Comitato su una questione che rientri nella competenza di quest'ultimo e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto.

Articolo 3

1. Il Comitato è composto di 30 membri.

2. I seggi sono attribuiti come segue :

— sei all'industria,

— sei ai consumatori,

— sei all'agricoltura (di cui almeno tre alle cooperative agricole),

— sei al commercio,

— sei ai lavoratori.

Articolo 4

1. Per i seggi attribuiti alle categorie indicate all'articolo 3, paragrafo 2, gli organismi elencati in appresso propongono alla Commissione :

— due membri permanenti incaricati di garantire il coordinamento dei lavori in seno alla propria categoria economica,

— e, a mezzo lettera indirizzata al segretariato almeno 8 giorni prima di ciascuna riunione, gli altri rappresentanti nel Comitato.

Questi organismi sono :

per l'industria :

l'Unione delle industrie della Comunità europea (UNICE)

per i consumatori :

il comitato consultivo dei consumatori, istituito con decisione della Commissione del 25 settembre 1973

per l'agricoltura :

il comitato delle organizzazioni professionali agricole della Comunità economica europea (COPA) d'accordo col comitato generale della cooperazione agricola della Comunità economica europea (COGECA)

per il commercio :

il comitato delle organizzazioni commerciali dei paesi della Comunità economica europea (COCCEE)

per i lavoratori :

la confederazione europea dei sindacati (CES).

2. I membri permanenti sono nominati dalla Commissione su proposta degli organismi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Per ogni seggio, i predetti organismi propongono due candidati di diversa nazionalità.

3. I membri permanenti del Comitato restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio, i membri permanenti del Comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Il mandato di un membro permanente scade prima dello spirare del triennio in caso di dimissioni o di decesso dell'interessato.

Il mandato di un membro permanente può altresì essere soppresso, se l'organismo che ha presentato la candidatura chiede che l'interessato venga sostituito.

In tal caso, si provvede alla sua sostituzione per la rimanente durata del mandato, secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

A titolo informativo, la Commissione pubblica l'elenco dei membri permanenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 5

1. Il presidente del Comitato e i due vicepresidenti sono scelti per la durata di tre anni tra i membri permanenti e vengono eletti da questi ultimi.

2. L'elezione avviene a maggioranza di due terzi dei membri permanenti presenti, per il primo scrutinio, e a maggioranza dei membri permanenti presenti, per gli scrutini successivi.

3. I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti delle categorie economiche alle quali non appartiene il presidente.

Articolo 6

Il presidente può invitare ad assistere ai lavori del Comitato e dei gruppi di lavoro, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza specifica riguardo ad una delle questioni comprese nell'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano alle deliberazioni per la sola questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 7

Il Comitato può costituire gruppi di lavoro.

Il mandato dei gruppi di lavoro consiste nel presentare una relazione al Comitato sugli argomenti da quest'ultimo stabiliti.

Articolo 8

1. Il Comitato si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segreteria del Comitato e dei gruppi di lavoro.

Articolo 9

Le deliberazioni del Comitato vertono sulle richieste di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nel chiedere il parere al Comitato, la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso.

Le prese di posizione delle categorie rappresentate figurano in un resoconto trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, il Comitato redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

I risultati delle deliberazioni del Comitato sono comunicati dalla Commissione al Consiglio o al comitato permanente per i prodotti alimentari, a loro richiesta.

Articolo 10

Fatto salvo il disposto dell'articolo 214 del trattato, i partecipanti alle riunioni del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del Comitato o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 1975.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione